

FAQ

Si chiede di sapere se con riferimento agli aeroporti sotto soglia sia possibile derogare al divieto di affidamento a terzi della categoria 5.4

In proposito si osserva che se per gli aeroporti c.d. sopra soglia l'applicazione della normativa vigente (d.lgs. 18/99) è obbligatoria - per cui la categoria 5.4, ai fini della *safety* va esercitata solo da soggetti in possesso dei requisiti organizzativi ed economici (ossia soggetti certificati) - per gli aeroporti sotto soglia - dove non si applica il d. lgs. n. 18/99, ammettendosi il ricorso ai soli principi generali - è ammissibile il sub appalto della categoria 5.4 ad un soggetto terzo, munito di attestazione di idoneità e/o certificazione.